Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 17 MARZO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero delle finanze - Cassa depositi e prestiti e istituti di previdenza:** Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 (ex Roma) sorteggiati nella 33ª estrazione del febbraio 1937-XV e di quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498.
Approvazione dello statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2819, e successivi:

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma, approvato con R. decreto 18 dicembre 1930-IX, n. 1947, e modificato con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 2088;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma approvato con R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2279, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929-VIII, n. 2479, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2837, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929-VIII, n. 2478 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2153, con cui i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, d'ingegneria, di architettura e di magistero di Roma sono stati aggregati alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 466, con cui è stata istituita presso la Regia università di Roma la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati.

È abrogato — tranne nelle parti relative alle scuole di perfezionamento ed alla scuola di ingegneria aeronautica che assume la denominazione di Facoltà di ingegneria aeronautica — lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati.

E' del pari abrogato, tranne nelle parti relative alle scuole di perfezionamento, lo statuto del Regio istituto superiore di architettura di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.

Art. 2.

Sono abrogate le norme dello statuto della Regia università di Roma approvate e modificate con i Regi decreti sopra indicati, salvo soltanto le norme relative alle scuole di perfezionamento delle varie Facoltà. Di queste ultime sono tuttavia abrogate quelle che si riferiscono alle scuole di perfezionamento « in medicina legale » e in « medicina tropicale e subtropicale ».

Art. 3.

È approvato il nuovo statuto della Regia università di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 9. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Roma.

TITOLO I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

L'Università di Roma è costituita dalle seguenti Facoltà:
Facoltà di giurisprudenza.
Facoltà di scienze politiche.
Facoltà di economia e commercio.
Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali.
Facoltà di lettere e filosofia.
Facoltà di magistero.
Facoltà di medicina e chirurgia.
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.
Facoltà di farmacia.
Facoltà di ingegneria.
Facoltà d'ingegneria mineraria.
Facoltà d'ingegneria aeronautica.
Facoltà di architettura.

Art. 2.

Nelle Facoltà di cui all'art. 1 sono costituiti gl'istituti a seconda della loro affinità scientifica e delle possibilità di locali e di personale.

Scopo degli istituti è di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gl'istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori.

Gl'istituti possono suddividersi in laboratori (per le scienze sperimentali) e sezioni (per le altre discipline). Tale suddivisione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Ogni istituto, costituito da più laboratori o sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazione, ecc.) da servire in comune ai vari insegnamenti: l'altra parte è distribuita fra i vari laboratori o sezioni secondo le loro necessità.

Tutti i mezzi sono amministrati e distribuiti, per ciascun istituto, da un comitato.

Art. 4.

Il direttore dell'istituto è nominato, per un biennio, dal rettore e può essere confermato.

Il comitato dell'istituto è composto dei professori di ruolo dell'Istituto stesso e presieduto dal direttore. Del comitato fanno parte, con voto consultivo, anche i professori incaricati che insegnino nell'istituto.

Art. 5.

Il comitato può assegnare, in sede di bilancio preventivo, parte dei locali, di personale, di dotazione ecc. a vari laboratori o sezioni dell'istituto, o può stabilire di fare le assegnazioni volta per volta a seconda della necessità.

In caso di controversie decide inappellabilmente il rettore, sentito eventualmente il preside.

Art. 6.

Il comitato redige un verbale delle deliberazioni più importanti che sottopone al visto del rettore a fine di anno accademico e ogni volta che il rettore stesso lo richieda.

Art. 7.

Disposizioni analoghe, in seguito a speciale deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono eventualmente essere applicate anche a gruppi d'insegnamenti fra loro non affini.

Art. 8.

I direttori degli istituti e i professori possono rilasciare alla segreteria attestati riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività dimostrata dagli studenti.

In base a tale dichiarazione la segreteria rilascia i relativi certificati.

I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro istituti.

Art. 9.

I professori di ruolo ed incaricati e i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, ai presidi delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo, e i Consigli di facoltà debbono, prima del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Il termine di cui al comma precedente è protratto, per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia università di Roma, fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.

Art. 10.

Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico.

Contro il giudizio della Facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore, che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Art. 11.

I corsi delle lezioni, oltrechè per trattazione cattedratica, possono essere svolti con conferenze ed esercitazioni per l'addestramento dei giovani alla ricerca scientifica.

Allo svolgimento di ogni corso di durata annuale o pluriennale debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in tre giorni distinti.

I professori hanno l'obbligo di far lezione, secondo l'orario, in tutti i giorni fissati dal calendario scolastico, a meno che non sia stabilito diversamente da speciali norme legislative.

Art. 12.

Lo studente può variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prenda iscrizione ad almeno tre insegnamenti o a quel diverso numero che sia indicato nei titoli riguardanti le singole Facoltà come indispensabile per la validità dell'anno.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 13.

Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studio nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui egli è iscritto, sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 14.

I professori possono assicurarsi dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che ritengano opportuno.

Il modo con cui gli uffici debbono accertarsi della frequenza degli studenti alle lezioni e alle esercitazioni viene determinato dal rettore, sentito il preside.

Lo studente, al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia, non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di riprendere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.

Art. 15.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

La commissione esaminatrice per ogni singolo esame è composta di tre commissari, dei quali uno è scelto tra liberi docenti o tra i cultori della materia oggetto d'esame.

Art. 16.

Le commissioni per gli esami di laurea sono composte di undici membri.

Quelle degli esami di diploma sono composte di sette membri.

Di ogni commissione devono far parte il professore ufficiale della materia cui si riferisce la dissertazione ed almeno un libero docente.

In ogni caso della commissione non possono far parte più di quattro liberi docenti.

Art. 17.

Le disposizioni per lo svolgimento dell'esame di laurea o di diploma sono stabilite nei titoli riguardanti ciascuna Facoltà.

Le norme riguardanti il numero delle copie della dissertazione, la data di presentazione della dissertazione stessa e in genere le formalità da seguire per l'ammissione all'esame di laurea o di diploma, vengono stabilite dal rettore per ogni Facoltà, udito il preside.

Art. 18.

I piani di studio previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e sino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 19.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 20.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 21.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti istituti:

Istituto di filosofia del diritto.

Istituto di diritto penale.

Istituto di diritto romano, diritti dell'Oriente mediterraneo e storia del diritto, suddiviso nelle sezioni di: *a*) diritto romano; *b*) diritti dell'Oriente mediterraneo; *c*) storia del diritto.

Istituto di diritto pubblico.

Istituto di diritto privato e diritto processuale civile, suddiviso nelle sezioni di: *a*) diritto civile; *b*) diritto commerciale; *c*) diritto agrario; *d*) diritto comparato; *e*) diritto processuale civile.

Istituto di diritto aeronautico.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Diritto industriale.
7. Legislazione del lavoro.
8. Diritto agrario.
9. Diritto minerario.
10. Diritto marittimo.
11. Diritto aeronautico.
12. Diritto bizantino.
13. Diritto greco.
14. Diritto mussulmano.
15. Diritti dell'Oriente mediterraneo.
16. Diritto comune.
17. Esegesi delle fonti del diritto romano.
18. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
19. Papirologia giuridica.
20. Psicologia sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 23.

Il piano di studi consigliato per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

Primo anno:

Economia politica corporativa.
Filosofia del diritto.
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.

Secondo anno:

Diritto costituzionale.
Diritto commerciale.
Diritto ecclesiastico.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto e procedura penale.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto e procedura penale.
Diritto internazionale.
Diritto amministrativo.
Storia del diritto italiano.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto amministrativo.
Diritto corporativo.
Diritto processuale civile.
Storia del diritto italiano.
Un insegnamento complementare.

Art. 24.

Gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato devono precedere quelli di diritto romano, di diritto bizantino, di diritti dell'Oriente mediterraneo, di diritto mussulmano, di papirologia giuridica, di esegesi delle fonti del diritto romano, di diritto comune, di diritto civile, di diritto commerciale.

L'esame di storia del diritto romano deve precedere quelli di storia del diritto italiano, di diritto bizantino, di papirologia giuridica, di diritti dell'Oriente mediterraneo e di diritto comune.

L'esame di economia politica corporativa deve precedere quelli di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto finanziario e scienza delle finanze.

Art. 25.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema liberamente scelto dal candidato in una delle materie di cui all'art. 22, esclusa la medicina legale, e in una prova orale.

Art. 26.

Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il diploma di maturità classica possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo laureati in scienze politiche che vengono ammessi al terzo.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degl'insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.

La norma di cui al comma precedente vale anche per gli studenti di altra Facoltà che chiedono il passaggio alla Facoltà giuridica e per gli studenti che provengono da Università estere.

TITOLO III.

Facoltà di scienze politiche.

Art. 27.

La Facoltà di scienze politiche ha per fine di promuovere l'alta cultura politica, economica e sociale e di fornire la preparazione per le carriere amministrative, diplomatico-consolare e coloniale.

Art. 28.

La Facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 29.

Sono annessi alla Facoltà di scienze politiche:

L'istituto di diritto pubblico e legislazione sociale, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti: istituzioni di diritto pubblico, diritto internazionale, diritto pubblico comparato, dottrina dello Stato, legislazione del lavoro.

L'istituto di politica economica e finanziaria.

Art. 30.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia del giornalismo.
5. Storia delle dottrine economiche.
6. Economia coloniale.
7. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degl'insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 31.

Lo studente deve compiere due corsi di esercitazioni, a scelta, ad integrazione degli insegnamenti di politica economica e finanziaria, di statistica, e di uno tra quelli di diritto pubblico comparato e di legislazione del lavoro.

Art. 32.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze politiche è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Storia delle dottrine politiche.
Statistica.
Economia politica corporativa.
Geografia politica ed economica.
Istituzioni di diritto pubblico.
Due lingue straniere moderne.

Secondo anno:

Diritto pubblico comparato.
Storia e politica coloniale.
Istituzioni di diritto pubblico.
Storia e dottrina del Fascismo.
Storia moderna.
Due lingue straniere moderne.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Dottrina di Stato.
Storia moderna.
Diritto internazionale.
Politica economica e finanziaria.
Diritto corporativo.
Due lingue straniere moderne.

Quarto anno:

Storia dei trattati e politica internazionale.
Due lingue straniere moderne.
Tre insegnamenti complementari.

Art. 33.

Gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico debbono essere sostenuti prima di quello di diritto pubblico comparato; l'esame di diritto pubblico comparato deve essere sostenuto prima di quelli di diritto internazionale e di diritto corporativo; l'esame di economia politica corporativa deve essere sostenuto prima di quello di politica economica e finanziaria.

Art. 34.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due temi orali, scelti dalla commissione al momento dell'esame su tre temi, in materie diverse, presentati dal candidato.

Art. 35.

Il tema della dissertazione scritta e i tempi per le discussioni orali sono scelti dal candidato tra le materie fondamentali e complementari delle quali abbia superato gli esami. I temi devono essere approvati dal preside, sentiti i professori delle materie, o, in mancanza, quelli di materie affini.

Art. 36.

I laureati in giurisprudenza sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali, ad eccezione di quelli che avessero già superato, e nelle lingue straniere moderne.

I laureati in lettere o filosofia sono ammessi di regola al secondo anno; sono ammessi al terzo, quando abbiano già superato gli esami su almeno tre materie della Facoltà.

I laureati in scienze sociali, in economia e commercio o in ingegneria, di qualsiasi ramo — sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica — sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami degl'insegnamenti fondamentali e delle lingue straniere moderne, ad eccezione di quelli che avessero eventualmente già superati.

In ordine alle abbreviazioni del corso per i laureati e studenti di altre Facoltà o Scuole, muniti di diploma di maturità classica o scientifica, come pure pel riconoscimento di esami superati, si pronunzia il Consiglio della facoltà, caso per caso.

TITOLO IV.

Facoltà di economia e commercio.

Art. 37.

La Facoltà di economia e commercio ha per fine di promuovere l'alta cultura economica e commerciale e di fornire la preparazione scientifica per le professioni e gli uffici direttivi attinenti all'attività economica, amministrativa e commerciale.

Art. 38.

Presso la Facoltà sono costituiti i seguenti tre istituti scientifici:

1) Istituto di scienze economiche, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

Fondamentali:

Economia politica corporativa.
Statistica metodologica ed economica.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Economia e politica agraria.
Politica economica e finanziaria.
Storia economica.
Geografia economica.

Complementari:

Demografia.
Statistica delle banche e delle assicurazioni.
Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
Storia delle esplorazioni geografiche.

2) Istituto di discipline tecniche nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

Fondamentali:

Matematica generale e finanziaria.
Ragioneria generale e applicata.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale
Merceologia.

Complementari:

Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
Tecnica del commercio internazionale.
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

3) Istituto di scienze giuridiche e sociali, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

Fondamentali:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Diritto commerciale.
Diritto internazionale.

Complementari:

Diritto corporativo.
Diritto industriale.
Diritto marittimo.
Diritto amministrativo.
Diritto processuale civile.
Legislazione del lavoro.

Art. 39.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Legislazione del lavoro.

4. Diritto amministrativo.
5. Diritto processuale civile.
6. Demografia.
7. Statistica delle banche e delle assicurazioni.
8. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
9. Diritto corporativo.
10. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
11. Tecnica del commercio internazionale.
12. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
13. Storia delle esplorazioni geografiche.
14. Lingua araba.
15. Lingua albanese.
16. Lingua ungherese.
17. Lingua russa.
18. Lingua ceco-slovacca.
19. Lingua serbo-croata.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 41.

I seguenti insegnamenti sono integrati da esercitazioni:

Matematica generale e finanziaria (II anno).
Ragioneria generale ed applicata.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (III e IV anno).

Art. 42.

Il piano di studi consigliato per la laurea in economia e commercio è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Economia politica corporativa.
Ragioneria generale ed applicata.
Matemàtica generale e finanziaria.
Geografia economica.
Lingua francese o spagnola.
Lingua inglese o tedesca.

Secondo anno:

Economia politica corporativa.
Statistica metodologica ed economica.
Geografia economica.
Matematica generale e finanziaria.
Ragioneria generale ed applicata.
Diritto commerciale.
Lingua francese o spagnola.
Lingua inglese o tedesca.

Terzo anno:

Diritto commerciale.
Statistica metodologica ed economica.
Storia economica.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.
Merceologia.
Lingua francese o spagnola.
Lingua inglese o tedesca.

Quarto anno:

Diritto internazionale.
Politica economica e finanziaria.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Economia e politica agraria.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.

Lo studente, nella domanda d'iscrizione al secondo anno, deve indicare due insegnamenti complementari da lui scelti agli effetti del conseguimento della laurea.

Art. 43.

L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto industriale, di diritto corporativo, di diritto marittimo; gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico debbono precedere quelli di diritto internazionale, di diritto corporativo, di diritto amministrativo; gli esami di economia politica corporativa (1° corso) e di statistica metodologica ed economica (1° corso) devono precedere quelli di diritto finanziario e scienza delle finanze, di economia e politica agraria, di politica economica e finanziaria; gli esami di ragioneria generale e applicata e di matematica generale e finanziaria devono precedere quello di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale.

Art. 44.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, e da lui scelto con l'approvazione del professore della materia.

Qualora il candidato intenda scegliere un tema vertente su una delle materie complementari deve averne autorizzazione dal preside della Facoltà.

TITOLO V.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Art. 45.

La Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali ha lo scopo di fornire ai giovani la preparazione tecnica e specifica, che li renda particolarmente idonei agli uffici statistici ed attuariali presso amministrazioni pubbliche o private, e la preparazione scientifica necessaria per la trattazione dei problemi teorici della statistica, del calcolo delle probabilità e della matematica attuariale, e per le loro applicazioni ai problemi delle varie scienze ed in particolare delle scienze demografiche e delle scienze assicurative.

Essa, dopo il primo corso biennale di studi, rilascia il diploma in statistica occorrente per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione alle discipline statistiche, esame che conferisce il titolo di statistico specifico per l'assunzione in uffici statistici di amministrazioni pubbliche e private. Dopo un secondo corso biennale di studi rilascia la laurea in scienze statistiche e demografiche e la laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 46.

Alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è annesso l'istituto di statistica.

Art. 47.

La durata del corso degli studi per il diploma in statistica è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagl'istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica - corso elementare (con esercitazioni).
2. Statistica economica - corso elementare (biennale).
3. Statistica giudiziaria e sociale.
4. Antropometria e statistica sanitaria.
5. Demografia.
6. Geografia politica ed economica (con esercitazioni).

Sono insegnamenti complementari:

1. Elementi di matematica per gli statistici.
2. Economia politica corporativa - corso elementare.
3. Sociologia.
4. Antropologia (con esercitazioni).
5. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gl'insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre complementari.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche e demografiche è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma in statistica; sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti prescritti per il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria o in quelli consigliati per i primi due anni di una delle lauree di scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e

gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti consigliati per i primi due anni di una delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, purchè abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica o di statistica metodologica ed economica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Statistica metodologica - corso superiore (con esercitazioni).
2. Demografia - corso superiore.
3. Biometria.
4. Statistica economica - corso superiore.
5. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.
6. Calcolo delle probabilità.
7. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Sono insegnamenti complementari:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Calcoli numerici e grafici.
4. Economia politica corporativa - corso superiore.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Gl'insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline del biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre Facoltà dell'Ateneo previa approvazione del preside della Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

Art. 49.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche ed attuariali è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma in statistica: sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti prescritti per il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria o in quelli consigliati per i primi due anni in una delle lauree in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti consigliati per i primi due anni in una delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, purchè abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica o di statistica metodologica ed economica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Statistica metodologica - corso superiore (con esercitazioni).
2. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
3. Calcolo delle probabilità.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Assicurazioni sociali.
6. Diritto delle assicurazioni libere e socia...
7. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Sono insegnamenti complementari:
1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Statistica economica - corso superiore.
3. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
4. Calcoli numerici e grafici.
5. Demografia - corso superiore.
6. Biometria.
7. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.

Per l'insegnamenti di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Gl'insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline del biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside delle Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

Art. 50.

Il piano di studi consigliato per il diploma in statistica e il seguente:

Primo anno:

Statistica metodologica - corso elementare.
Antropometria e statistica sanitaria.
Statistica economica - corso elementare.
Geografia politica ed economica.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Statistica economica - corso elementare.
Statistica giudiziaria e sociale.
Demografia.
Due insegnamenti complementari.

Art. 51.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze statistiche e demografiche è il seguente:

Terzo anno:

Statistica metodologica - corso superiore.
Demografia - corso superiore.
Biometria.
Statistica economica - corso superiore.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.
Calcolo delle probabilità.
Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
Due insegnamenti complementari.

Art. 52.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze statistiche ed attuariali è il seguente:

Terzo anno:

Statistica metodologica - corso superiore.
Calcolo delle probabilità.
Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
Analisi matematica (algebrica e infinitesimale).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Assicurazioni sociali.
Analisi matematica (algebrica e infinitesimale).
Diritto delle assicurazioni libere e sociali.
Due insegnamenti complementari.

Art. 53.

Per il corso di diploma in statistica l'esame di statistica metodologica — corso elementare — deve precedere gli esami di demografia, di antropometria e statistica sanitaria, di statistica economica e di statistica giudiziaria e sociale.

Per il corso di laurea in scienze statistiche e demografiche gli studenti provenienti da altre Facoltà, che non abbiano sostenuto esami di statistica metodologica, devono sostenere l'esame di statistica metodologica — corso elementare — prima di quello di statistica metodologica — corso superiore, seguendone, ove non lo abbiano già fatto, il corso.

Per sostenere gli esami di calcolo delle probabilità e di statistica metodologica — corso superiore — deve essersi sostenuto prima o quello di analisi matematica (algebrica e infinitesimale) o quello di elementi di matematica per gli statistici, seguendo, di quest'ultimo, il corso ove ciò non sia stato fatto. L'esame di statistica metodologica — corso superiore — deve precedere quelli di demografia — corso superiore — di biometria, di statistica economica — corso superiore — di applicazione della statistica alle scienze fisiche, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali gli studenti provenienti da altre Facoltà, che non abbiano sostenuto esami di statistica metodologica, devono sostenere l'esame di statistica metodologica — corso elementare — con precedenza su tutti gli altri, seguendone il corso, ove non lo abbiano già fatto.

L'esame di analisi matematica (algebrica e infinitesimale) deve precedere quelli di calcolo delle probabilità e di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Le esercitazioni per quegli insegnamenti per i quali sono prescritte si compiono nei rispettivi istituti.

Art. 54.

L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta, su argomento statistico scelto dal candidato tra le materie fondamentali del primo biennio.

L'esame di laurea consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta e nella discussione di almeno due su tre temi orali vertenti su materie fondamentali del corso di studi dal candidato.

I temi della dissertazione scritta e quelli da svolgere oralmente devono essere approvati dal Preside, sentiti i professori delle materie.

Art. 55.

In ordine alle abbreviazioni del corso ed al riconoscimento degli esami sostenuti, in base ad attestati di studi compiuti presso altre Facoltà o Scuole, o presso Università straniere, decide il Consiglio della Facoltà, caso per caso.

TITOLO VI.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 56.

La Facoltà conferisce tre lauree: la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in geografia.

Art. 57.

Sono annessi alla Facoltà di lettere e filosofia i seguenti istituti:

Istituto di filologia classica.
Istituto di glottologia.
Istituto di filologia romanza.
Istituto di filologia moderna, suddiviso nelle sezioni di: *a*) filologia germanica; *b*) filologia slava; *c*) filologia ungherese.
Istituto di studi orientali.
Istituto di storia greca, suddiviso nelle sezioni di: *a*) storia greca; *b*) epigrafia greca; *c*) antichità classiche.
Istituto di storia romana, suddiviso nelle sezioni di: *a*) storia romana; *b*) epigrafia latina; *c*) archeologia dell'Africa romana.
Istituto di storia medioevale.
Istituto di storia moderna.
Istituto di studi storico-religiosi.
Istituto di filosofia.
Istituto di archeologia e storia dell'arte antica, suddiviso nelle sezioni di: *a*) archeologia e storia dell'arte antica; *b*) etruscologia; *c*) numismatica.
Istituto di topografia antica, suddiviso nelle sezioni di: *a*) topografia dell'Italia antica; *b*) topografia romana.
Istituto di paletnologia.
Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna, suddiviso nelle due sezioni di: *a*) storia dell'arte medioevale; *b*) storia dell'arte moderna.
Istituto di paleografia.
Istituto di geografia.
Istituto di storia della musica.

Art. 58.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca.
7. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
8. Storia medioevale.
9. Storia moderna.
10. Archeologia e storia dell'arte antica.
11. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
12. Geografia.
13. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

a) Gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Filologia greco-latina.
3. Grammatica greca e latina.
4. Storia comparata delle lingue classiche.
5. Epigrafia greca.
6. Papirologia.
7. Paletnologia.
8. Etruscologia ed archeologia italica.
9. Topografia dell'Italia antica.
10. Topografia romana.
11. Archeologia dell'Africa romana.
12. Antichità greche e romane.
13. Antichità pompeiane ed ercolanesi.
14. Numismatica.
15. Filologia e storia bizantina.
16. Archeologia cristiana.
17. Letteratura cristiana antica.
18. Storia delle religioni.
19. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura spagnola.
5. Lingua e letteratura portoghese.
6. Lingua e letteratura romena.
7. Lingua e letteratura russa.
8. Lingua e letteratura polacca.
9. Lingua e letteratura bulgara.
10. Lingua e letteratura ungherese.
11. Lingua e letteratura neo-greca.
12. Lingua e letteratura albanese.
13. Storia della lingua italiana.
14. Storia delle letteratura latina medioevale.
15. Filologia germanica.
16. Filologia slava.
17. Paleografia e diplomatica.
18. Storia del Cristianesimo.
19. Storia della Chiesa.
20. Storia del Risorgimento.
21. Biblioteconomia e bibliografia.
22. Storia della musica.
23. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

c) Gruppo storico filologico orientale:

1. Sanscrito.
2. Ebraico e lingue semitiche comparate.
3. Assiriologia ed archeologia orientale.
4. Filologia iranica.
5. Egittologia.
6. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
7. Storia e geografia dell'Asia orientale.
8. Storia orientale antica.
9. Lingua e letteratura araba.
10. Storia e istituzioni mussulmane.
11. Lingua e letteratura turca.
12. Lingua e letteratura armena.
13. Storia e lingue dell'Abissinia.
14. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica, storico-filologico-moderna e storico-filologico-orientale.

Art. 59.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca.
4. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
5. Storia medioevale.
6. Storia moderna.
7. Storia della filosofia (biennale).
8. Filosofia teoretica (biennale).
9. Filosofia morale (biennale).
10. Pedagogia (biennale).
11. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
6. Storia delle religioni.
7. Storia del Cristianesimo.
8. Storia della pedagogia italiana.
9. Psicologia sperimentale.
10. Storia del diritto italiano.
11. Storia delle dottrine politiche.
12. Storia delle dottrine economiche.
13. Storia orientale antica.
14. Letteratura greca.

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 60.

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana), di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere riuniti rispettivamente nei due insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana) e di « storia medioevale e moderna », tanto per il corso di laurea in lettere che per quello di laurea in filosofia.

Art. 61.

La durata del corso degli studi per la laurea in geografia è di due anni.

È titolo di ammissione:

a) primo biennio della laurea in lettere, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia greca, ovvero storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), e storia moderna;

b) primo biennio di una delle lauree in scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati compresi in ogni caso i seguenti: botanica, zoologia, mineralogia;

c) primo biennio della laurea in scienze politiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia moderna, storia e politica coloniale, statistica;

d) primo biennio della laurea in economia e commercio, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia economica, statistica metodologica ed economica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Geografia (biennale).
2. Geografia fisica.
3. Geografia politica ed economica.
4. Geologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Fisica terrestre.
2. Astronomia.
3. Geodesia e topografia.
4. Oceanografia.
5. Vulcanologia.
6. Geografia ed etnografia coloniale.
7. Economia coloniale.
8. Geografia storica.
9. Storia delle esplorazioni geografiche.
10. Storia dei trattati e politica internazionale.
11. Storia e geografia dell'Asia orientale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 62.

Il piano di studi consigliato per la laurea in lettere è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Geografia.
Archeologia e storia dell'arte antica.
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) o storia greca.
Filosofia (con scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia) o l'altro degli insegnamenti di storia romana con esercitazioni di epigrafia romana o di storia greca.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Storia medioevale.
Storia dell'arte medioevale e moderna.
Quello, fra gli insegnamenti di filosofia (con scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia) o di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), o di storia greca, non seguito nell'anno precedente.
Filologia romanza.
Glottologia.

Terzo anno:

Filologia romanza.
Glottologia.
Storia moderna.
Storia dell'arte medioevale e moderna.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 63.

Il piano di studi consigliato per la laurea in filosofia è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Storia greca.
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Psicologia sperimentale o altra materia scelta fra le discipline biologiche fisiche chimiche o matematiche.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Storia medioevale.
Storia moderna.
Pedagogia.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Pedagogia.
Filosofia teoretica.
Filosofia morale.
Storia della filosofia.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Filosofia teoretica.
Filosofia morale.
Storia della filosofia.
Un insegnamento complementare.

Art. 64.

Il piano di studi consigliato per la laurea in geografia è il seguente:

Primo anno:

Geografia.
Geografia fisica.
Geografia politica ed economica.
Geologia.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Geografia.
Antropologia.
Etnologia.
Un insegnamento complementare.

Art. 65.

Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al quarto anno.

Coloro i quali siano forniti di altre lauree ed aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, sul parere della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso.

I laureati in giurisprudenza vengono sempre ammessi al terzo anno.

Nei casi di cui ai commi precedenti può tuttavia la Facoltà consentire più ampie concessioni, quando il richiedente dimostri di possedere maggiori titoli di studio di quelli prescritti per la laurea già conseguita.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

TITOLO VII.

Facoltà di magistero.

Art. 66.

La Facoltà di magistero conferisce le seguenti lauree e diplomi:

a) laurea in materie letterarie;
b) laurea in pedagogia;
c) laurea in lingue e letterature straniere;
d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 67.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia (biennale).
5. Storia della filosofia.

Sono insegnamenti complementari del primo biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Grammatica latina.
3. Filologia romanza.
4. Filologia germanica.
5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
6. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia.
5. Pedagogia.

Sono insegnamenti complementari del secondo biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo biennio).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Art. 68.

Il piano di studi consigliato per la laurea in materie letterarie è il seguente:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Storia della filosofia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo anno).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Pedagogia.
Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo anno).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.

Art. 69.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Pedagogia (biennale).
5. Storia.

Sono insegnamenti complementari del primo biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Storia della filosofia.
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia.
6. Storia.

Sono insegnamenti complementari del secondo biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo biennio).
2. Psicologia sperimentale.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere amesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Art. 70.

Il piano di studi consigliato per la laurea in pedagogia è il seguente:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Storia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo anno).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Lingua e letteratura latina.
Filosofia.
Pedagogia.
Storia della filosofia.
Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo biennio).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Lingua e letteratura italiana.
Filosofia.
Storia.

Art. 71.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese (biennale).
4. Lingua e letteratura tedesca (biennale).
5. Lingua e letteratura inglese (biennale).
6. Lingua e letteratura spagnola (biennale).
7. Geografia.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia medioevale e moderna (biennale).

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera nella quale intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Art. 72.

Il piano di studi consigliato per la laurea in lingue e letterature straniere è il seguente:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Lingua e letteratura francese.
Lingua e letteratura tedesca.
Lingua e letteratura inglese.
Lingua e letteratura spagnola.
Geografia.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Lingua e letteratura francese.
Lingua e letteratura tedesca.
Lingua e letteratura inglese.
Lingua e letteratura spagnola.

Terzo anno:

Lingua e letteratura moderna straniera, nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Filologia romanza.
Filologia germanica.
Storia medioevale e moderna.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Lingua e letteratura moderna straniera, nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Storia medioevale e moderna.
Un insegnamento complementare.

Art. 73.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Egli deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di italiano e della lingua straniera.

Art. 74.

Il piano di studi consigliato per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è il seguente:

Primo anno:

Pedagogia.
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Igiene.
Lingua moderna straniera a scelta.

Secondo anno:

Pedagogia.
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Storia della filosofia.
Lingua moderna straniera (la medesima scelta nel 1° anno).

Terzo anno:
Pedagogia.
Storia della filosofia.
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Art. 75.

Le esercitazioni sono obbligatorie per i seguenti insegnamenti e con il seguente criterio:

latino - studenti dei primi due anni di tutti i corsi, e studenti del 2° biennio aspiranti alla laurea in materie letterarie;
italiano - studenti del 2° biennio aspiranti alla laurea in materie letterarie;
storia - studenti del 2° biennio aspiranti alla laurea in materia letterarie;
geografia - studenti del 2° e 3° anno aspiranti alla laurea in materie letterarie;
lingue straniere - studenti del 1° biennio di tutti i corsi.
pedagogia - studenti del 2° biennio aspiranti alla laurea in pedagogia, e studenti del 3° anno aspiranti al diploma di vigilanza;
lingua straniera prescelta per la laurea - studenti del 2° biennio.

Art. 76.

Le esercitazioni possono avere forma di colloquio, di esperimento di lezione, di lavoro scritto. Possono essere fatte in ora a parte o assieme alle lezioni, secondo il criterio dell'insegnante; nel primo caso l'insegnante deve fare almeno tre ore settimanali di lezione ed una di esercitazioni; nel 2° caso almeno quattro ore settimanali complessive.

Art. 77.

Le prove scritte di italiano consistono nello svolgimento di un tema di carattere letterario. Quelle di latino, o in un breve componimento o in una breve versione di latino. Quelle di francese in un dettato e in un breve componimento. Quelle d'inglese, tedesco e spagnolo in una versione dalla lingua straniera. Alle prove di italiano, di cultura generale pei laureandi in materie letterarie, di cultura generale filosofica pei laureandi in pedagogia, di cultura generale in lingua straniera pei laureandi in lingue moderne, di pedagogia per diplomati in vigilanza scolastica, sono assegnate cinque ore di tempo; alle prove scritte di latino tre ore; alle prove scritte di lingue straniere due ore.

Le prove scritte si sostengono non prima della fine del biennio cui sono assegnate; quelle dei candidati al diploma di vigilanza scolastica non prima della fine del corso delle rispettive materie.

Art. 78.

L'esame di laurea consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e in una discussione orale su di essa e su materia affine.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia; per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere deve riguardare la letteratura ed in generale la cultura delle rispettive nazioni.

Art. 79.

I laureati in materie letterarie che aspirino alla laurea in pedagogia devono iscriversi ai seguenti corsi biennali e superarne i relativi esami: storia della filosofia, filosofia, pedagogia; devono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare una prova scritta di cultura generale filosofica. Possono seguire detti corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia e storia della filosofia e per un anno filosofia superando i relativi esami.

Art. 80.

I laureati in materie letterarie o in pedagogia e coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere, devono seguire un corso biennale per ciascuna delle tre lingue straniere non ancora studiate durante gli anni fatti per la prima laurea e un corso biennale della lingua prescelta per la seconda laurea (che deve essere quella già studiata) superando i relativi esami. Ove non li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea devono seguire un corso annuale di filologia romanza e uno di filologia germanica, e superarne gli esami. Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea.

Art. 81.

I laureati in pedagogia che aspirino alla laurea in materie letterarie devono seguire per un anno i corsi di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina e per un biennio i corsi di storia e di geografia superando i relativi esami. Devono anche sostenere la prova scritta di cultura generale.

Qualora essi, durante il corso per la laurea in pedagogia, abbiano seguito per un triennio l'insegnamento di storia e per un anno quello di geografia, superandone i relativi esami, vengono ammessi al quarto anno.

Art. 82.

I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che aspirino alla laurea in materie letterarie devono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:

lingua e letteratura italiana;
lingua e letteratura latina;
storia;
geografia;

più tre materie annuali a scelta tra:

pedagogia;
storia della filosofia;
filologia romanza;
filologia germanica;
storia dell'arte medioevale e moderna.

Le due prime devono essere incluse nella scelta in quanto non le abbiano già seguite durante il corso per la prima laurea.

Devono, inoltre, sostenere la prova scritta di cultura generale.

Qualora essi durante il corso per la laurea in lingue e letterature straniere abbiano seguito per un trennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia, e per un biennio quello di geografia, superandone i relativi esami, sono ammessi al quarto anno.

Art. 83.

I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano superati gli esami di storia della filosofia e di pedagogia, possono essere ammessi all'esame di laurea in pedagogia, con l'obbligo di seguire per due anni i corsi di pedagogia, storia della filosofia e filosofia, per un anno quelli di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina, e per un anno due corsi a scelta tra quelli di storia dell'arte medioevale e moderna, di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e di psicologia sperimentale, superando i relativi esami.

Devono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale filosofica.

Art. 84.

Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari secondo il nuovo ordinamento e che aspirino alla laurea in pedagogia, debbono seguire per un biennio il corso di filosofia e per un anno quelli di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, di storia della filosofia e della lingua straniera moderna già studiata, nonchè due annuali a scelta fra i corsi di filologia romanza, di filologia germanica, di storia dell'arte medioevale e moderna e di psicologia sperimentale e debbono superarne gli esami. Essi, devono, inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale filosofica.

Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma abbiano seguito un corso annuale di filosofia superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.

Art. 85.

Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari secondo il nuovo ordinamento e che aspirino ad ottenere la laurea in materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, di storia, per un anno il corso di geografia e due a scelta fra quelli di filologia romanza, filologia germanica e storia dell'arte medioevale e moderna, superandone i relativi esami, e la prova scritta di cultura generale. Qualora durante gli studi per il conseguimento del diploma abbiano seguito per un triennio i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia, sono ammessi al quarto anno.

TITOLO VIII.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 86.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 87.

Fanno parte della Facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti:

1. Istituto di anatomia umana normale, nel quale si svolgono gl'insegnamenti di anatomia umana normale e di istologia ed embriologia.
2. Istituto di fisiologia umana.
3. Istituto di chimica biologica.
4. Istituto di farmacologia.
5. Istituto di zoologia generale (comune con la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali).
6. Istituto di parassitologia.
7. Istituto di patologia generale.
8. Istituto di anatomia e istologia patologica.
9. Istituto di patologia speciale medica e metodologica clinica.
10. Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
11. Istituto di psicologia sperimentale.
12. Istituto di semeiotica medica.
13. Istituto di radiologia.
14. Istituto di igiene, nel quale si svolgono gl'insegnamenti di igiene e di microbiologia, in laboratori distinti, e nel quale funziona anche un servizio antirabbico.
15. Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.
16. Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
17. Istituto di clinica medica generale e terapia medica.
18. Istituto di clinica pediatrica.
19. Istituto di clinica ostetrica e ginecologica.
20. Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.
21. Istituto di clinica dermosifilopatica.
22. Istituto di clinica oculistica.
23. Istituto di clinica otorinolaringoiatrica.
24. Istituto di clinica odontoiatrica.
25. Istituto di clinica ortopedica.
26. Istituto di tisiologia.
27. Istituto di malattie infettive.
28. Istituto di clinica delle malattie tropicali e subtropicali.

All'istituto di cui al n. 9 è annesso l'istituto biotipologico ortofrenico, il quale ha come scopo lo studio scientifico e la correzione della debolezza costituzionale e delle anomalie della crescenza fisica e psichica. È diviso in due sezioni: una costituzionalistica somatica, l'altra costituzionalistica psichica.

Art. 88.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in tre bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale — al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale — al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Semeiotica medica.
6. Tisiologia.
7. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
8. Malattie infettive.
9. Medicina del lavoro.
10. Radiologia.
11. Idrologia medica.
12. Psicologia sperimentale.
13. Clinica ortopedica.
14. Urologia.
15. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
16. Storia della medicina.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° e al 5° anno lo studente deve aver seguito gl'insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami. Egli deve inoltre aver frequentato le esercitazioni degli insegnamenti complementari che hanno collegamento con insegnamenti fondamentali del biennio precedente.

L'esame di « fisiologia umana » deve essere superato prima di sostenere quello di « patologia generale ».

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale », debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » e un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali a corso semestrale e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completata da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 89.

Tutti gl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche. Tali esercitazioni debbono avere, negl'insegnamenti clinici, il più largo sviluppo non solo nel campo diagnostico ma anche in quello della terapia.

Art. 90.

Il piano di studi consigliato per la laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo anno:

Anatomia umana normale.
Biologia e zoologia generale — compresa la genetica e la biologia delle razze.
Chimica.
Fisica.
Esercitazioni (oltre che in dette discipline) in istologia ed embriologia generale.

Secondo anno:

Anatomia umana normale.
Fisiologia umana.
Patologia generale.
Esercitazioni (oltre che in dette discipline) in chimica biologica e in psicologia sperimentale.

Terzo anno:

Patologia generale.
Patologia speciale medica e metodologia clinica.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
Fisiologia umana.
Farmacologia.
Esercitazioni (oltre che in dette discipline) in microbiologia ed in parassitologia.

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
Anatomia ed istologia patologica.
Clinica otorinolaringoiatrica.
Esercitazioni (oltre che in dette discipline) in semeiotica medica, in radiologia ed in storia della medicina.

Quinto anno:

Anatomia ed istologia patologica.
Clinica medica generale e terapia medica.
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Clinica oculistica.
Clinica delle malattie nervose e mentali.
Clinica dermosifilopatica.
Clinica odontoiatrica.
Igiene.
Esercitazioni (oltre che in dette discipline) in malattie infettive, idrologia medica, urologia, medicina del lavoro e anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica.
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica pediatrica.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica ortopedica.
Esercitazioni (oltre che in dette discipline) in tisiologia ed in clinica delle malattie tropicali e subtropicali.

Gli studenti debbono inoltre superare gli esami di due insegnamenti complementari che possono seguire nei diversi anni di corso; debbono altresì frequentare le esercitazioni degli insegnamenti complementari che hanno collegamento con insegnamenti fondamentali e che sono indicati nell'ordine degli studi.

Art. 91.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta ed in una prova di cultura generale.

I laureandi debbono sin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere l'istituto presso il quale intendono svolgere la loro tesi; ed i rispettivi direttori, entro il primo bimestre dall'inizio dell'anno accademico, devono comunicare al Preside i nominativi degli studenti accolti per lo svolgimento della dissertazione scritta, indicando anche l'argomento che forma oggetto della medesima. Questa deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea (non oltre il 15 giugno per la sessione estiva, e non oltre il 1° ottobre per la sessione autunnale). Tutte le dissertazioni di laurea che pervengano dopo tali termini sono rimandate alla successiva sessione d'esami.

La dissertazione deve essere presentata in tre copie e munita dell'attestato di un professore ufficiale o libero docente che dichiari che lo studente l'ha personalmente elaborata e redatta sotto la sua rezione. Il preside delega per ciascuna dissertazione uno o più relatori.

La prova di cultura generale verte su temi preparati e fatti tempestivamente conoscere ai laureandi nel corso dell'anno.

Art. 92.

I laureati in scienze biologiche, in medicina veterinaria, in scienze naturali e in scienze agrarie possono essere ammessi al 3° anno, con l'obbligo, però: *a*) di integrare i loro studi anatomici con un anno di frequenza al corso di anatomia umana normale e alle relative esercitazioni; *b*) di sostenere alla fine del 3° anno gli esami di anatomia umana normale e di fisiologia umana; *c*) di frequentare il corso di patologia generale anche di 4° anno e di sostenere il relativo esame, purchè sia stato già superato quello di fisiologia umana.

I detti laureati sono esonerati dagli esami che abbiano superati nel corso di laurea da cui provengono.

Coloro che siano forniti di altra laurea possono essere ammessi al 2° anno con l'obbligo di frequentare i corsi (incluse le esercitazioni delle prescritte materie complementari) e sostenere gli esami alla fine dell'anno per tutte le materie del biennio, ad eccezione dell'esame di anatomia umana normale, che debbono sostenere alla fine del 3° anno dopo aver integrato in tale anno il prescritto biennio di frequenza al detto corso.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 93.

Gli studenti di altri corsi di laurea che desiderino passare a quello di medicina e chirurgia posson essere ammessi al 2° anno qualora abbiano frequentato per un anno le lezioni e le esercitazioni di anatomia umana normale e abbiano superato almeno due esami delle materie fondamentali del 1° biennio del corso di laurea medesimo.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO IX.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 94.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

In chimica.
In fisica.
In scienze matematiche.
In matematica e fisica.
In scienze naturali.
In scienze biologiche.
In scienze geologiche.

Essa comprende il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria.

Art. 95.

La Facoltà comprende i seguenti istituti:

1. Istituto chimico, suddiviso nei seguenti laboratori:
   a) di chimica generale inorganica;
   b) di chimica organica;
   c) di chimica fisica;
   d) di geochimica.

Nell'Istituto si svolgono i seguenti insegnamenti:

Chimica generale ed inorganica.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Chimica organica.
Chimica analitica.
Chimica fisica con esercitazioni.
Preparazioni chimiche.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Chimica applicata.
Chimica industriale.
Chimica biologica.
Chimica agraria.
Chimica di guerra.
Geochimica.

2. Istituto fisico, suddiviso nei seguenti laboratori:
   a) di fisica sperimentale;
   b) di fisica superiore;
   c) di fisica teorica;
   d) di spettroscopia;
   e) di onde elettromagnetiche.

Nell'Istituto si svolgono i seguenti insegnamenti:

Fisica sperimentale.
Esercizi di fisica.
Istituzioni di matematiche.
Fisica superiore.
Fisica teorica.
Esercitazioni di fisica sperimentale.
Fisica matematica.
Spettroscopia.
Fisica terrestre.
Fisica applicata alla geologia.

3. Istituto di antropologia.
4. Istituto di mineralogia.
5. Istituto di geologia.
6. Istituto di anatomia comparata, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
   Anatomia comparata.
   Entomologia agraria.
   Istologia ed embriologia.
7. Istituto di zoologia.
8. Istituto di fisiologia generale.
9. Istituto di botanica (con annesso orto) nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:
   Botanica.
   Fisiologia vegetale.
   Botanica farmaceutica.
10. Osservatorio astronomico.
11. Istituto di disegno.
12. Istituto matematico.

L'Istituto matematico ha lo scopo di coordinare gl'insegnamenti universitari di matematica, al fine di elevarne il rendimento didattico e scientifico. Si propone, inoltre, di sviluppare e diffondere la cultura matematica organizzando discussioni, comunicazioni scientifiche e conferenze degli insegnanti o di altri studiosi, istituendo corsi di lezioni su argomenti speciali o su materie complementari e provvedendo alla pubblicazione di un periodico trimestrale, allo scopo di documentare l'attività culturale dell'istituto e di promuovere attraverso scambi di pubblicazioni l'incremento della biblioteca matematica.

In esso si svolgono i seguenti insegnamenti:

Analisi matematica e algebrica.
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
Geometria superiore.
Matematica complementare.
Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
Calcolo delle probabilità.
Calcoli numerici e grafici.
Teoria delle funzioni.
Geometria differenziale.
Meccanica superiore.

Annesso all'Istituto matematico è il laboratorio di analisi superiore col compito di sottoporre ad analisi matematica quantitativa i problemi della scienza e della tecnica, indirizzando anche ricerche proprie al perfezionamento ed alla creazione di metodi di analisi matematica rispondenti all'adempimento del detto compito.

Art. 96.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Biochimica applicata.
6. Chimica agraria.
7. Chimica delle sostanze coloranti.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Chimica di guerra.
11. Geochimica.
12. Impianti industriali chimici.
13. Fisica superiore.
14. Fisica teorica.
15. Fisica tecnica.
16. Zoologia generale.
17. Botanica.
18. Fisiologia generale.
19. Batteriologia industriale.
20. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
21. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
22. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
23. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali, e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 97.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di « esercitazioni di chimica analitica qualitativa » se non abbia superato l'esame di « preparazioni chimiche »; non può essere ammesso agli esami di « esercitazioni di chimica analitica quantitativa » se non abbia superato l'esame di « esercitazioni di chimica analitica qualitativa »; non può essere ammesso agli esami delle materie riguardanti la chimica applicata se non abbia superato gli esami di « chimica generale ed inorganica » e di « chimica organica ». Egli inoltre deve aver frequentato durante il quarto anno il laboratorio chimico per la preparazione della tesi di laurea.

Art. 98.

Il piano di studi consigliato per la laurea in chimica è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Istituzioni di matematiche.
Preparazioni chimiche.
Fisica sperimentale.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Chimica organica.
Mineralogia (con esercizi).
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Chimica analitica.
Fisica sperimentale.
Esercitazioni di fisica.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica fisica con esercizi.
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Crimica farmaceutica e tossicologica.
Esercitazioni di fisica.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica fisica con esercizi.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Un insegnamento complementare.

Art. 99.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Spettrografia.
3. Fisica tecnica.
4. Elettrotecnica.
5. Elettrologia.
6. Onde elettromagnetiche.
7. Radioattività.
8. Ottica.
9. Acustica.
10. Termologia.
11. Astronomia.
12. Mineralogia.
13. Geodesia.
14. Fisica terrestre.
15. Calcolo delle probabilità.
16. Meccanica statistica.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 100.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di esercizi di fisica sperimentale, di fisica superiore, di chimica fisica, di fisica matematica, di fisica tecnica, di fisica terrestre, di analisi superiore, di astronomia, di fisica teorica se prima non ha superato gli esami di fisica sperimentale (biennale), di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, nè a quello di chimica fisica, se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 101.

Il piano di studi consigliato per la laurea in fisica è il seguente:

Primo anno:

Fisica sperimentale.
Analisi matematica (algebica ed infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Chimica generale ed inorganica, con elementi di organica.

Secondo anno:

Fisica sperimentale.
Esercitazioni di fisica sperimentale.
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
Preparazioni chimiche.

Terzo anno:

Esercitazioni di fisica sperimentale.
Fisica superiore (con esercizi).
Chimica fisica (con esercizi).
Fisica matematica.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Analisi superiore.
Esercitazioni di fisica sperimentale.
Fisica teorica.
Un insegnamento complementare.

Art. 102.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Calcolo delle probabilità.
6. Calcoli numerici e grafici.
7. Teoria delle funzioni.
8. Teoria dei numeri.
9. Geometria differenziale.
10. Geometria algebrica.
11. Fisica teorica.
12. Fisica superiore.
13. Meccanica superiore.
14. Astronomia.
15. Geodesia.
16. Storia delle matematiche.

Gl'insegnamenti di analisi matematica e di geometria importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 103.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di geometria superiore, geometria differenziale, calcolo delle probabilità, calcoli numerici e grafici, teoria dei numeri, geometria algebrica, fisica superiore, teoria delle funzioni, astronomia superiore, meccanica superiore, fisica teorica, analisi superiore, fisica matematica, se prima non ha superato gli esami sui relativi corsi propedeutici: fisica sperimentale (biennale), analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno, meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Art. 104.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze matematiche è il seguente:

Primo anno:

Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Terzo anno:

Geometria superiore.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Analisi superiore.
Fisica matematica.
Un insegnamento complementare.

Art. 105.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali.

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari (con esercizi).
6. Meccanica razionale — con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale — con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore (con esercizi).
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Calcoli numerici e grafici.
6. Teoria delle funzioni.
7. Meccanica superiore.
8. Meccanica statistica.
9. Fisica matematica.
10. Fisica tecnica.
11. Fisica terrestre.
12. Elettrotecnica.
13. Onde elettromagnetiche.
14. Spettroscopia.
15. Geodesia.
16. Mineralogia.
17. Storia delle matematiche.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 106.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di matematica complementare, fisica superiore, geometria superiore, calcolo delle probabilità, fisica tecnica, elettrotecnica, calcoli numerici e grafici, onde elettromagnetiche, spettroscopia, teoria delle funzioni, meccanica superiore, fisica terrestre, analisi superiore, astronomia, fisica teorica se prima non ha superato gli esami di fisica sperimentale, di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Art. 107.

Il piano di studi consigliato per la laurea in matematica e fisica è il seguente:

Primo anno:

Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Analisi matematica algebrica ed infinitesimale.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Analisi matematica, (algebrica ed infinitesimale).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Terzo anno:

Matematiche complementari (con esercizi).
Fisica superiore (con esercizi).
Geometria superiore.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Analisi superiore.
Astronomia.
Fisica teorica.

Art. 108.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia (con esercizi).
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (con esercizi) (biennale).
9. Zoologia (con esercizi) (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana (con esercizi).
12. Fisiologia generale (con esercizi).

Sono insegnamenti complementari:

1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Paleontologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.
7. Idrobiologia e pescicoltura.
8. Entomologia agraria.
9. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
10. Patologia vegetale.
11. Genetica.
12. Geografia fisica.
13. Geochimica.
14. Petrografia.
15. Fisica terrestre e climatologia.
16. Oceanografia.
17. Vulcanologia.
18. Igiene.
19. Statisica metodologica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 109.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di mineralogia se prima non ha superato quello di chimica generale ed inorganica; nè all'esame di fisiologia generale se prima non ha superati quelli di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica; nè all'esame di chimica fisica, se prima non ha superato quelli di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica.

Art. 110.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze naturali è il seguente:

Primo anno:

Anatomia umana (con esercizi).
Botanica (con esercizi).
Istituzioni di matematiche.
Chimica generale ed inorganica.
Fisica.

Secondo anno:

Chimica organica.
Botanica (con esercizi).
Zoologia (con esercizi).
Anatomia comparata.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Mineralogia (con esercizi).
Zoologia (con esercizi).
Fisiologia generale (con esercizi).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Geologia.
Geografia.
Due insegnamenti complementari.

Art. 111.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (con esercizi) (biennale).
6. Zoologia (con esercizi) (biennale).
7. Anatomia comparata (con esercizi).
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed ambriologia (con esercizi).
10. Fisiologia generale (con esercizi).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari.

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia.
4. Etnologia.
5. Genetica.
6. Entomologia agraria.
7. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
8. Idrobiologia e pescicoltura.
9. Patologia vegetale.
10. Patologia generale.
11. Microbiologia.
12. Parassitologia.
13. Geologia.
14. Paleontologia.
15. Statistica metodologica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 112.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di fisiologia generale senza aver superato gli esami di fisica, chimica generale e inorganica e chimica organica; non può essere ammesso all'esame di chimica biologica senza aver superato l'esame di chimica organica; non può essere ammesso all'esame di chimica fisica, senza aver superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale e inorganica.

Art. 113.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze biologiche è il seguente:

Primo anno:

Botanica (con esercizi).
Istologia ed embriologia (con esercizi)
Istituzioni di matematiche;
Chimica generale ed inorganica.
Fisica.

Secondo anno:

Botanica (con esercizi).
Chimica organica.
Zoologia (con esercizi).
Anatomia comparata (con esercizi
Anatomia umana.

Terzo anno:

Chimica biologica (con esercizi).
Zoologia (con esercizi).
Fisiologia generale (con esercizi).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Igiene.
Due insegnamenti complementari.

Art. 114.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
4. Mineralogia (con esercizi).
5. Geologia (con esercizi).
6. Geologia applicata (con esercizi).
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Botanica (con esercizi).
12. Zoologia (con esercizi).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Chimica fisica.
3. Geochimica.
4. Astronomia.
5. Geodesia.
6. Petrografia.
7. Fisica terrestre e climatologia.
8. Antropologia.
9. Etnologia.
10. Geografia economica.
11. Vulcanologia.
12. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
13. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
14. Statistica metodologica.

Gli insegnamenti di « botanica » e di « zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguiti i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 115.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica; non può essere ammesso all'esame di chimica fisica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 116.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze geologiche è il seguente:

Primo anno:

Botanica (con esercizi).
Istituzioni di matematiche.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Geografia.
Fisica.

Secondo anno:

Topografia e cartografia.
Geografia fisica.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Mineralogia (con esercizi).
Geologia (con esercizi).
Zoologia (con esercizi).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Geologia applicata (con esercizi).
Paleontologia.
Due insegnamenti complementari.

Art. 117.

Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale — con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale — con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia (con esercizi).
8. Tecnologie generali.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 118.

Il piano di studi consigliato per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria è il seguente:

Primo anno:

Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno.
Mineralogia e geologia (con esercizi).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Disegno.

Secondo anno:

Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale).
Fisica sperimentale, con esercizi di laboratorio.
Disegno.
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno.
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
Tecnologie generali.

Art. 119.

Gl'insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni.

Art. 120.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto

liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea e da lui seguiti;

b) in una prova orale di cultura generale;

c) nella esposizione di due almeno fra tre argomenti orali assegnati dal preside su domanda del candidato tre mesi prima dell'esame.

Il candidato durante il corso dei suoi studi deve aver frequentato un laboratorio per la durata di almeno un anno e prima dell'esame finale deve sostenere una o più prove su designazione della commissione di laurea.

Nell'esame finale viene interrogato sui procedimenti adottati nelle prove pratiche e sui risultati ottenuti.

Art. 121.

Per la iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di una nuova laurea nella Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali valgono le seguenti norme relative all'abbreviazione del corso degli studi. Esse però possono essere modificate dalla Facoltà quando il richiedente dimostri di possedere maggiori titoli di quelli prescritti per la laurea già conseguita.

La Facoltà, tenendo conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi.

a) *per la laurea in chimica.* — Possono essere iscritti al 3° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in farmacia, in ingegneria civile o industriale, in scienze agrarie.

b) *per la laurea in fisica.* — Possono essere iscritti al 3° anno i laureati in scienze matematiche, in ingegneria civile o industriale; possono essere iscritti al 2° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.

c) *per la laurea in scienze matematiche.* — Possono essere iscritti al quarto anno i laureati in fisica, in ingegneria civile o industriale; possono essere iscritti al secondo anno i laureati in chimica e in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.

d) *per la laurea in matematica e fisica.* — Possono essere iscritti al quarto anno i laureati in scienze matematiche; possono essere iscritti al terzo anno i laureati in ingegneria civile o industriale ed in fisica; possono essere iscritti al secondo anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche.

e) *per la laurea in scienze naturali.* — Possono essere iscritti al 4° anno i laureati in scienze biologiche; possono essere iscritti al 3° anno i laureati in chimica, in chimica e farmacia, e in farmacia; possono essere iscritti al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in medicina e chirurgia, in ingegneria civile o industriale, in scienze agrarie.

f) *per la laurea in scienze biologiche.* — Possono essere iscritti al 3° anno i laureati in chimica; possono essere iscritti al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in medicina e chirurgia; possono essere iscritti al 4° anno i laureati in scienze naturali.

g) *per la laurea in scienze geologiche.* — Possono essere iscritti al terzo anno i laureati in chimica, in fisica e in scienze naturali; possono essere iscritti al secondo anno i laureati in scienze matematiche, in matematica e fisica e in scienze biologiche.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO X.

Facoltà di farmacia.

Art. 122.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 123.

Alla Facoltà di farmacia è annesso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica nel quale si impartiscono gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica, di esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 124.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossilogica (triennale).
5. Chimica biologica (con esercitazioni).
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia (con esercitazioni).
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (con esercitazioni).
10. Botanica farmaceutica (con esercitazioni).
11. Tecnica e legislazione farmaceutica (con esercitazioni).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 125.

Il piano di studi consigliato per la laurea in farmacia è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Botanica farmaceutica (con esercitazioni).
Fisica.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Chimica biologica (con esercitazioni).
Fisiologia generale (con esercitazioni).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Farmacologia e farmacognosia (con esercitazioni).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Tecnica e legislazione farmaceutica (con esercitazioni).
Un insegnamento complementare.

Art. 126.

Gl'insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni per le quali è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza. Tali esercitazioni sono stabilite nel manifesto annuale degli studi.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica se non abbia prima superato quelli di chimica generale ed inorganica e di chimica organica; quello di chimica biologica se non abbia superato quello di chimica organica; quello di fisiologia generale se non abbia superato quelli di anatomia umana e di chimica biologica; quello di biochimica applicata, se non abbia superato quelli di chimica generale e inorganica e di chimica organica.

Art. 127.

L'esame di laurea consiste in una prova pratica ed in una prova orale.

La prova pratica comprende: *a*) un'analisi qualitativa; *b*) la preparazione di un prodotto farmaceutico; *c*) riconoscimento e saggio di purezza (qualitativa e quantitativa) di due prodotti farmaceutici; *d*) una prova di chimica biologica; *e*) un saggio biologico di un medicamento; *f*) riconoscimento di piante e droghe medicinali.

L'esame orale comprende: la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima degli esami, la discussione di due argomenti scelti dal candidato fra i tre assegnati dal preside, su domanda del candidato medesimo, tre mesi prima dell'esame e una prova di cultura generale.

Art. 128.

I laureati in chimica, in chimica industriale, in scienze naturali, o in scienze biologiche possono essere iscritti al terzo anno.

I laureati in medicina e chirurgia, in fisica, in matematica e fisica, o in scienze matematiche possono essere scritti al 2° anno.

Queste norme possono essere modificate dalla Facoltà quando il richiedente dimostri di possedere maggiori titoli di studio di quelli prescritti per la laurea già conseguita e semprechè sia fornito del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO XI.

Facoltà d'ingegneria.

Art. 129.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione distinto in due sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica).

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante al conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 130.

Fanno parte della Facoltà i seguenti istituti.

1) Istituto di scienza delle costruzioni, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Costruzioni di legno, ferro e cemento armato.
3. Costruzione di ponti.

All'istituto è annesso un laboratorio di prova di materiali.

2) Istituto di macchine e di tecnologia, suddiviso nei seguenti laboratori:

a) Macchine, nel quale si svolgono gl'insegnamenti di:

1. Meccanica applicata alle macchine.
2. Macchine.
3. Costruzione e disegno di macchine.

b) Tecnologia, nel quale si svolgono gl'insegnamenti di:

1. Impianti industriali meccanici.
2. Tecnologie generali.
3. Tecnologie speciali.

3) Istituto di elettrotecnica, suddiviso nei laboratori di:

a) Impianti industriali elettrici.

b) Costruzione di macchine elettriche.

Nell'istituto si svolgono i seguenti insegnamenti:

1. Elettrotecnica.
2. Misure elettriche.
3. Impianti industriali elettrici.
4. Costruzione di macchine elettriche.
5. Comunicazioni elettriche.
6. Telegrafia e telefonia.
7. Radiotelegrafia e radiotelefonia.
8. Economia industriale.

4) Istituto di chimica, suddiviso nei laboratori di:

a) Chimica applicata.

b) Chimica industriale.

c) Chimica analitica.

5) Istituto di architettura e urbanistica, suddiviso nei laboratori di:

a) Architettura, nel quale si svolgono gli insegnamenti di:

1. Architettura tecnica.
2. Architettura e composizione architettonica.

b) Urbanistica, nel quale si svolgono gli insegnamenti di:

1. Tecnica urbanistica.
2. Applicazioni urbanistiche.
3. Traffico ed impianti urbanistici (in comune colla Facoltà di architettura).
4. Legislazione urbanistica.

6) Istituto di idraulica, nel quale si svolgono gli insegnamenti di:

1. Idraulica.
2. Costruzioni idrauliche.
3. Costruzioni marittime.

7) Istituto di costruzioni stradali, nel quale si svolgono gli insegnamenti di:

1. Costruzioni stradali e ferroviarie.
2. Manutenzione stradale e circolare.
3. Automobili.
4. Prove sui materiali stradali.
5. Piani regolatori edilizi.
6. Viabilità militare, mine ed esplosivi.

8) Istituto di trasporti, nel quale si svolgono gli insegnamenti di:

1. Tecnica ed economia dei trasporti.
2. Trazione elettrica.

9) Istituto di fisica tecnica.

10) Istituto di topografia e geodesia.

11) Istituto di materie giuridiche ed economiche.

12) Istituto di geologia.

Art. 131.

La sezione d'ingegneria civile, suddivisa nelle tre sottosezioni edile, idraulica e dei trasporti, comprende i seguenti insegnamenti:

Fondamentali comuni alle tre sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica (biennale per la sola sottosezione edile).
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Materie giuridiche ed economiche.
11. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
12. Estimo civile e rurale.
13. Costruzioni stradali e ferroviarie.

Fondamentali per le singole sottosezioni:

a) Sottosezione *edile*:

14. Architettura e composizione architettonica.
15. Tecnica urbanistica.

b) Sottosezione *idraulica*:

14. Costruzioni idrauliche.
15. Impianti speciali idraulici.

c) Sottosezione *trasporti*:

14. Costruzione di ponti.
15. Tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 132.

La sezione d'ingegneria industriale, suddivisa nelle sottosezioni meccanica ed elettrotecnica, comprende i seguenti insegnamenti:

Fondamentali comuni alle due sottosezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Materie giuridiche ed economiche.
11. Costruzione di macchine.
12. Chimica industriale.

Fondamentali per le singole sottosezioni:

a) Sottosezione meccanica:

13. Impianti industriali meccanici.
14. Disegno di macchine e progetti.

b) Sottosezione elettrotecnica:

13. Impianti industriali elettrici.
14. Costruzione di macchine elettriche.

Art. 133.

Sono insegnamenti complementari comuni alle due sezioni civile e industriale i seguenti:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Costruzioni marittime.
9. Impianti speciali idraulici.
10. Igiene applicata all'ingegneria.
11. Estimo civile e rurale.
12. Costruzione di macchine.
13. Disegno di macchine e progetti.
14. Tecnologie speciali.
15. Misure elettriche.
16. Impianti industriali meccanici.
17. Impianti industriali elettrici.
18. Costruzione di macchine elettriche.
19. Trazione elettrica.
20. Comunicazioni elettriche.
21. Metallurgia e metallografia.
22. Chimica industriale.
23. Chimica analitica.
24. Geologia applicata.
25. Complementi di matematiche.

Lo studente può valersi, nella scelta degli insegnamenti complementari, anche di quelli indicati per la Facoltà d'ingegneria mineraria.

Art. 134.

Tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari sono integrati da esercitazioni.

Art. 135.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in ingegneria civile ed industriale è il seguente:

a) Sezione di ingegneria civile:

Primo anno:

Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Chimica applicata.
Topografia con elementi di geodesia.
Architettura tecnica (I).
Scienza delle costruzioni.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
Materie giuridiche ed economiche.
Idraulica.
Elettrotecnica.
Macchine.
Architettura e composizione architettonica (per la sola sottosezione edile).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Estimo civile e rurale.
Tecnica ed economia dei trasporti (per la sola sottosezione trasporti).
Costruzioni idrauliche (per la sola sottosezione idraulica).
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Costruzione di ponti (per la sola sottosezione trasporti).
Architettura tecnica (II) (per la sola sottosezione edile).
Tecnica urbanistica (per la sola sottosezione edile).
Impianti speciali idraulici (per la sola sottosezione idraulica).

b) Sezione di ingegneria industriale:

Primo anno:

Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Chimica applicata.
Topografia con elementi di geodesia.
Architettura tecnica.
Scienza delle costruzioni.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Materie giuridiche ed economiche.
Idraulica.
Elettrotecnica.
Macchine.
Tecnologie generali.
Chimica industriale.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Costruzione di macchine.
Impianti industriali meccanici (per la sola sottosezione meccanica).
Impianti industriali elettrici (per la sola sottosezione elettrotecnica).
Costruzione di macchine elettriche (per la sola sottosezione elettrotecnica).
Disegno di macchine e progetti (per la sola sottosezione meccanica).
Tre insegnamenti complementari.

Art. 136.

All'inizio di ogni anno accademico lo studente, all'atto dell'iscrizione, deve dichiarare quali siano la sezione e la sottosezione e quali le materie complementari che intende seguire.

Art. 137.

Ai fini dell'iscrizione:

il corso di meccanica applicata alle macchine deve precedere quello di macchine;
il corso di macchine deve precedere quelli di costruzione di macchine, di tecnica ed economia dei trasporti, di impianti industriali meccanici, di impianti industriali elettrici;
il corso di fisica tecnica deve precedere quelli di elettrotecnica, di macchine e di idraulica;
il corso di elettrotecnica deve precedere quelli di tecnica ed economia dei trasporti, di impianti industriali elettrici, di misure elettriche, di costruzioni di macchine elettriche, di trazione elettrica;
il corso di topografia con elementi di geodesia deve precedere quello di costruzioni stradali e ferroviarie;
il corso di architettura tecnica (I) deve precedere l'architettura e composizione architettonica e questa deve precedere l'architettura tecnica (II);
il corso di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, di costruzione di ponti, di costruzione di macchine e di tecnologie speciali;
il corso di chimica applicata deve precedere quelli di chimica industriale, di metallurgia e metallografia e di tecnologie speciali;
il corso di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche, di impianti speciali idraulici e di costruzioni marittime;
il corso di tecnologie speciali deve precedere quelli di costruzione di macchine e di impianti industriali meccanici.

Art. 138.

Gli esami speciali consistono in prove orali, grafiche e pratiche.

Le modalità di ciascuna prova vengono stabilite dal Consiglio di facoltà.

Nella votazione deve essere tenuto conto dei risultati dei disegni e progetti compiuti durante l'anno accademico, delle prove scritte e grafiche, dei colloqui, delle esercitazioni di laboratorio e di campagna che abbiano avuto luogo durante l'anno accademico.

Art. 139.

Per essere ammessi agli esami di laurea in ingegneria civile ed in ingegneria industriale gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi ed a superare gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali sopra indicati, nonchè agli insegnamenti complementari nel numero minimo di due per la sezione d'ingegneria civile e di sei per la sezione d'ingegneria industriale.

Art. 140.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto completo (che sostituisce la tesi di laurea) di un'opera d'ingegneria civile o d'ingegneria industriale (rispettivamente per ciascuna delle due sezioni) su tema scelto dal candidato con l'approvazione del professore preposto all'insegnamento cui il tema essenzialmente si riferisce; del tema deve essere data comunicazione alla presidenza almeno tre mesi prima dell'esame;

b) nell'esecuzione di due prove grafiche estemporanee, l'una di carattere generale, l'altra specifica nel campo di uno degl'insegnamenti della Facoltà designata dal candidato;

c) in una prova orale che ha principalmente per oggetto la discussione del progetto presentato come tesi di laurea, nonchè delle prove grafiche estemporanee e richiami ai vari insegnamenti seguiti.

TITOLO XII.

Facoltà di ingegneria mineraria.

Art. 141.

La Facoltà d'ingegneria mineraria conferisce la laurea in ingegneria mineraria.

Per il conseguimento di tale laurea occorre aver conseguito il corso di studi di applicazione della durata di tre anni.

Art. 142.

Fanno parte della Facoltà i seguenti istituti:

1) Istituto di miniere, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

Giacimenti minerari.
Arte mineraria.
Geofisica mineraria.

2) Istituto di metallurgia, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

Metallurgia e metallografia.
Chimica fisica.

La Facoltà si avvale anche degli istituti di mineralogia e di geologia della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rispettivamente per gli insegnamenti di petrografia e paleontologia.

Art. 143.

Per ottenere l'iscrizione al corso di studi di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre avere superata una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 144.

Gl'insegnamenti fondamentali della Facoltà d'ingegneria mineraria sono:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Materie giuridiche ed economiche.
11. Petrografia.
12. Geologia.
13. Paleontologia.
14. Arte mineraria.
15. Giacimenti minerari.
16. Metallurgia e metallografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Geofisica mineraria.

Lo studente inoltre può valersi degli insegnamenti complementari indicati per la Facoltà d'ingegneria i quali hanno la durata prescritta dalla Facoltà stessa.

Art. 145.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria è il seguente:

Primo anno:

Fisica tecnica.
Chimica applicata.
Topografia con elementi di geodesia.
Meccanica applicata alle macchine.
Scienza delle costruzioni.
Architettura tecnica.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Idraulica.
Elettrotecnica.
Macchine.
Materie giuridiche ed economiche.
Petrografia.
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Geologia.
Paleontologia.
Metallurgia e metallografia.
Giacimenti minerari.
Arte Mineraria.
Un insegnamento complementare.

Art. 146.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di macchine se prima non ha superato quello di meccanica applicata alle macchine; nè agli esami di geologia, di paleontologia e di giacimenti minerari se prima non ha superato quello di petrografia; nè a quello di metallurgia e metallografia se prima non ha superato quello di chimica applicata.

Art. 147.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari; egli deve inoltre, salvo eccezioni debitamente autorizzate dal Consiglio di facoltà, aver trascorso un periodo di almeno un mese di tirocinio pratico presso un'azienda mineraria.

Art. 148.

L'esame di laurea comprende:

una relazione sul tirocinio fatto;

la compilazione di una tesi consistente in un progetto concreto di carattere esecutivo riferentesi ad un'opera d'ingegneria mineraria;

discussione del progetto svolto nella quale il candidato deve dimostrare il profitto ricavato dagli studi compiuti.

Il candidato deve inoltre presentare i disegni e gli studi sviluppati durante il triennio.

Art. 149.

Il programma degli studi che devono essere compiuti e degli esami che devono essere sostenuti presso la Facoltà d'ingegneria mineraria dagli ingegneri del Reale Corpo delle miniere viene per ciascuno di essi determinato dal Consiglio di facoltà con l'intervento del capo del Reale Corpo delle miniere.

TITOLO XIII.

Facoltà di architettura.

Art. 150.

La Facoltà di architettura ha per fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di fornire la preparazione scientifica, tecnica ed artistica necessaria per il conseguimento della laurea in architettura.

Art. 151.

La Facoltà di architettura comprende un unico istituto.

Art. 152.

Il titolo di ammissione alla Facoltà di architettura è il diploma di maturità classica o scientifica o di maturità artistica.

Art. 153.

La durata del corso degli studi è di cinque anni divisi in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

Art. 154.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Biennio di studi propedeutici:

Insegnamenti fondamentali:

1. Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (biennale).
2. Storia dell'arte.
3. Storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Insegnamenti complementari:

1. Disegno dal vero.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Triennio di applicazione:

Insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
6. Urbanistica (biennale).
7. Restauro dei monumenti.
8. Meccanica razionale e statica grafica.
9. Fisica tecnica.
10. Scienza delle costruzioni (biennale).
11. Estimo ed esercizio professionale.
12. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
13. Impianti tecnici.
14. Topografia e costruzioni stradali.

Insegnamenti complementari:

1. Scenografia.
2. Decorazione.
3. Materie giuridiche.
4. Igiene edilizia.

Art. 155.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio propedeutico e in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 156.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in architettura è il seguente:

Biennio di studi propedeutici:

Primo anno:

Disegno architettonico e rilievo dei monumenti.
Storia e stili dell'architettura.
Storia dell'arte.
Elementi costruttivi.
Analisi matematica e geometria analitica.
Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
Chimica generale ed applicata.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Disegno architettonico e rilevo dei monumenti.
Storia e stili dell'architettura.
Analisi matematica e geometria analitica.
Applicazioni di geometria descrittiva.
Mineralogia e geologia.
Fisica.
Un insegnamento complementare.

Triennio di studi di applicazione.

Terzo anno:

Elementi di composizione.
Caratteri distributivi degli edifici.
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
Fisica tecnica.
Meccanica razionale e statica grafica.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Composizione architettonica.
Urbanistica.
Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
Scienza delle costruzioni.
Restauro dei monumenti.
Impianti tecnici.
Topografia e costruzioni stradali.
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

Composizione architettonica.
Urbanistica.
Estimo ed esercizio professionale.
Scienza delle costruzioni.
Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.

Art. 157.

Nel biennio propedeutico:

l'esame di analisi matematica e geometria analitica (I) deve precedere quello di analisi matematica e geometria analitica (II);

l'esame di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva deve precedere quello di applicazioni di geometria descrittiva;

l'esame di chimica generale ed applicata deve precedere quello di mineralogia e geologia;

Nel triennio di applicazione:

l'esame di elementi di composizione deve precedere quello di composizione architettonica;

l'esame di meccanica razionale e statica grafica deve precedere quelli di scienza delle costruzioni e di impianti tecnici;

l'esame di scienza delle costruzioni (I) deve precedere quelli di scienza delle costruzioni (II), di tecnologia dei materiali e di tecnica delle costruzioni;

l'esame di caratteri distributivi degli edifici deve precedere quelli di composizione architettonica e di estimo ed esercizio professionale;

l'esame di caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti deve precedere quello di restauro dei monumenti.

Art. 158.

L'insegnamento viene impartito secondo le materie mediante lezioni orali, esercizi ed esercitazioni pratiche varie, integrate da proiezioni cinematografiche, da visite a monumenti, edifici e cantieri, che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento stesso.

Tutti gl'insegnamenti dell'ultimo anno, oltre che con lezioni teorico-pratiche ed esercitazioni di prove estemporanee, si svolgono particolarmente con la compilazione dei progetti di laurea.

Art. 159.

I corsi di analisi matematica e geometria analitica (I e II), di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva, di applicazioni di geometria descrittiva, di storia dell'arte, di elementi costruttivi, di chimica generale ed applicata, di mineralogia e geologia, di meccanica razionale e statica grafica, di fisica tecnica, di caratteri distributivi degli edifici, di fisica, di storia e stili dell'architettura, di igiene edilizia, di scienza delle costruzioni (I e II), di topografia e costruzioni stradali, di impianti tecnici, di urbanistica, di estimo ed esercizio professionale, di materie giuridiche, nello svolgimento della parte teorica e cattedrale hanno carattere istituzionale.

Art. 160.

Lo studente deve osservare per le iscrizioni ai singoli insegnamenti le stesse precedenze stabilite all'art. 157 per gli esami.

Art. 161.

Gl'insegnamenti di analisi matematica e geometria analitica, e di scienza delle costruzioni comportano un esame alla fine di ciascun anno del corso biennale.

Per gli altri insegnamenti biennali l'esame è unico alla fine del secondo corso, ma lo studente non può prendere la iscrizione al secondo anno se non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza al primo corso.

Art. 162.

Gli esami di profitto consistono in prove orali o pratiche. Il giudizio e la classificazione degli esami delle materie a carattere applicativo hanno per basi, prevalentemente, i lavori e gli esercizi eseguiti dallo studente durante l'anno accademico; le prove grafiche hanno carattere di controllo.

Art. 163.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto architettonico o architettonico-urbanistico completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, che lo studente deve svolgere durante l'ultimo anno di corso;

b) nell'esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura, una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni. Per ciascuna delle due prove sono dati due temi: tra questi, uno viene scelto dal candidato, il quale ha otto ore per svolgerlo;

c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto e su tutte le materie d'insegnamento.

Art. 164.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso

speciale di architettura presso le Regie Accademie di belle arti, e coloro che posseggano il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti del diploma di maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Facoltà di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi però non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio delle quali, a giudizio del Consiglio di facoltà, siano in difetto.

TITOLO XIV.

Scuole di perfezionamento.
Scuola di perfezionamento della Facoltà di lettere e filosofia.
Scuola di perfezionamento in filologia romanza.

Art. 165.

La Scuola di perfezionamento in filologia romanza, che funziona pressa l'Istituto di filologia romanza, ha un corso della durata di un anno, alla fine del quale gli iscritti sostengono l'esame per conseguire il diploma di perfezionamento.

Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in lettere. Gli stranieri forniti di laurea in lettere conseguita all'estero possono esservi iscritti subordinatamente all'approvazione delle Autorità accademiche.

Alla Scuola possono essere iscritti anche stranieri non laureati ai quali però viene rilasciato soltanto un attestato di frequenza.

Art. 166.

Sono insegnamenti costitutivi della Scuola:

1. Filologia romanza.
2. Storia della lingua italiana.
3. Storia della lingua francese.
4. Storia della lingua provenzale.
5. Storia della lingua spagnola.
6. Storia della lingua portoghese.
7. Storia della lingua romena.
8. Storia della lingua latina.
9. Filologia latina medioevale.
10. Paleografia.
11. Storia dell'arte.
12. Storia della musica.

Presso la Scuola sono inoltre svolti annualmente per stranieri corsi di letteratura italiana, di fonetica italiana, di storia della civiltà italiana.

Scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 167.

La Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni ha la durata di due anni.

Alla Scuola sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia anche i laureati in giurisprudenza.

Art. 168.

L'ordine degli studi, che comprende insegnamenti comuni per tutti gl'iscritti e insegnamenti speciali per i medici e per i non medici, è il seguente:

Primo anno:

Insegnamenti comuni:
Medicina legale.
Nozioni generali sulle assicurazioni.
Statistica delle assicurazioni.
Politica assistenziale ed assicurativa del Regime.
Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni.

Insegnamenti speciali:
Per i laureati in medicina e chirurgia:
Nozioni generali di diritto civile e commerciale.
Nozioni generali di diritto amministrativo e corporativo.
Per i laureati in giurisprudenza:
Corso generale di anatomia, fisiologia, patologia e semeiotica chirurgica.
Corso di patologia e semeiotica medica.

Secondo anno:

Medicina legale.
Semeiotica traumatologica nelle assicurazioni.
Semeiotica medica nelle assicurazioni.
Infortunistica.
Tecnica degli accertamenti e delle valutazioni medico-legali.
Diritto delle assicurazioni.
Assicurazioni contro la tubercolosi e contro l'invalidità e vecchiaia.
Assicurazioni contro le malattie.
Assicurazioni sulla vita.

Art. 169.

Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti, comuni e speciali, vengono sostenuti al termine dei rispettivi anni di corso, ad eccezione di quello di medicina legale che viene sostenuto alla fine del biennio.

I candidati non possono essere ammessi agli esami se non abbiano ottenuto un'attestazione di frequenza e di diligenza da parte del direttore della Scuola; non possono, inoltre, essere iscritti al secondo anno se non abbiano superato gli esami di tutti gl'insegnamenti del primo.

Art. 170.

Il direttore della Scuola può stabilire particolari modalità e aggruppamenti per gli esami di profitto.

Egli può, inoltre, stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della Scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella Scuola. Ciò viene eventualmente indicato nel manifesto della Scuola pubblicato all'inizio di ogni anno.

Scuola di clinica delle malattie tropicali e subtropicali.

Art. 171.

La Scuola di clinica delle malattie tropicali e subtropicali comprende i seguenti corsi:

1. Corso di specializzazione in medicina tropicale e subtropicale (biennale).
2. Corso di perfezionamento in medicina tropicale e subtropicale (annuale).
3. Corso di preparazione in medicina tropicale e subtropicale (bimestrale).

Art. 172.

Gli iscritti al corso biennale di specializzazione devono:

a) seguire per due anni le lezioni del corso ufficiale di clinica delle malattie tropicali e subtropicali;

b) frequentare durante il biennio la clinica delle malattie tropicali e subtropicali e prestare servizio con funzioni di assistenti volontari nelle sale dei malati e nei laboratori;

c) nel primo anno seguire le altre lezioni indicate appresso per il corso di perfezionamento.

Alla fine del biennio gli iscritti che hanno dimostrato assiduità e diligenza possono sostenere un esame teorico-pratico per conseguire il doploma di specialista in medicina tropicale e subtropicale.

Gli iscritti al corso annuale di perfezionamento devono:

a) seguire per un anno scolastico, oltre le lezioni del corso ufficiale di clinica delle malattie tropicali e subtropicali, lezioni riguardanti le seguenti materie: dermatologia tropicale, chirurgia tropicale, psichiatria tropicale, oculista tropicale, otorinolaringoiatria tropicole, odontoiatria tropicale, ginecologia e ostetricia nei tropici, tisiologia nei tropici, fisiologia tropicale, igiene tropicale, storia della medicina tropicale, parassitologia tropicale, batteriologia tropicale, laboratorio applicato alla clinica;

b) frequentare la clinica delle malattie tropicali e subtropicali e prestare servizio con funzioni di assistenti volontari per un anno scolastico.

Alla fine dell'anno scolastico gli iscritti che hanno dato prova di assiduità e diligenza possono sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di perfezionamento in medicina tropicale e subtropicale.

Gli iscritti al corso bimestrale di preparazione devono:

a) seguire per due mesi le lezioni del corso ufficiale di clinica delle malattie tropicali e subtropicali e le lezioni riguardanti le materie innanzi elencate;

b) frequentare la clinica in qualità di interni per due mesi.

Alla fine del bimestre gli iscritti che hanno diligentemente seguito i corsi possono conseguire, in seguito ad esame, il certificato per il corso seguito.

In ogni anno scolastico sono tenuti due corsi bimestrali di preparazioni rispettivamente nei mesi novembre-dicembre e marzo-aprile.

Gli iscritti al corso bimestrale devono pagare una tassa di L. 500.

Scuola di perfezionamento della Facoltà d'ingegneria mineraria.
Scuola di perfezionamento in mineraria e in metallurgia.

Art. 173.

La Scuola di perfezionamento in mineraria e in metallurgia conferisce il diploma di perfezionamento in mineraria od in metallurgia,

Art. 174.

Per conseguire tale diploma occorre avere frequentato per un anno il corso di mineraria o di metallurgia.

Art. 175.

Possono essere iscritti alla Scuola di perfezionamento in mineraria o in metallurgia, i laureati in ingegneria e i laureati in scienze geologiche, in chimica o in chimica industriale.

Art. 176.

Gl'iscritti sono tenuti, durante la loro permanenza in ciascun istituto e sotto la guida del direttore di questo, ad eseguire ricerche complesse ed originali di cui non deve mai mancare la parte sperimentale nella disciplina in cui intendono perfezionarsi; i risultati delle ricerche devono essere concreati in una memoria a stampa, che deve essere pubblicata prima che l'allievo si presenti all'esame di diploma.

Art. 177.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale della memoria di cui all'articolo precedente e di almeno uno fra tre temi assegnati in precedenza, che valgano a dimostrare la profondità e completezza della cultura specifica dell'allievo.

Art. 178.

Gl'iscritti sono obbligati a pagare le seguenti tasse e sopratasse:

tassa d'immatricolazione	L.	300
tassa d'iscrizione	»	300
sopratassa per esami di profitto	»	150
sopratassa per esami di diploma	»	75
tassa di diploma	»	200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
De Vecchi di Val Cismon.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 240.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nobile Cesare Maria De Vecchi conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nobile Cesare Maria De Vecchi conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano — Solmi — Di Revel — Bottai — Rossoni — Benni — Lantini — Alfieri.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 241.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione degli oli minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione degli oli minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Solmi — Di Revel — Lantini — Benni.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 242.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di 20 milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Rossoni — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 243.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 244.

Norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni d'albergo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, che detta norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, che contiene disposizioni intese a combattere perturbamenti nel mercato nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi che gli alberghi, pensioni e locande dovranno obbligatoriamente praticare negli anni 1937 e 1938 sono fissati dal Ministro per la stampa e la propaganda, sulla base delle denuncie effettuate dai singoli esercenti per l'anno 1936, in conformità di quanto dispone il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049. Detti prezzi sono fissati con un limite minimo e massimo da applicarsi nei due determinati periodi stagionali dell'anno previsti dall'art. 1 del citato decreto.

Analogamente saranno fissati i prezzi minimi e massimi da applicarsi dagli alberghi, dalle pensioni e dalle locande per il trattamento di pensione nei due periodi stagionali sopradetti.

In caso di mancata denuncia dei prezzi per l'anno 1936 questi saranno fissati dal Ministro per la stampa e la propaganda in relazione alla categoria nella quale l'esercizio è classificato.

Art. 2.

Nei casi di comprovata necessità, giustificata dalle condizioni indicate all'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, il Ministro per la stampa e la propaganda potrà provvedere alla revisione dei prezzi.

Il prezzo fissato per le singole camere degli alberghi delle pensioni e delle locande, dovrà risultare da apposita tabella approvata per ciascun esercizio dal Ministro per la stampa e la propaganda, e da tenersi esposta al pubblico, da ciascun esercizio, nei modi stabiliti dall'art. 6 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.

I conduttori degli alberghi, pensioni e locande potranno tuttavia concordare col cliente un prezzo al disotto di quello fissato nella tabella, purchè non sia inferiore al minimo assegnato all'esercizio, tanto per le camere con bagno, che per quelle senza bagno. Il prezzo indicato nella tabella per ciascuna camera non potrà invece per nessun motivo essere aumentato.

Art. 3.

Il servizio dei buoni di albergo è disciplinato dal Ministro per la stampa e la propaganda sulla base delle proposte presentate dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Per gli anni 1937 e 1938 gli aderenti alla convenzione stipulata dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo con gli esercenti alberghi e pensioni per il servizio buoni albergo, dovranno continuare il servizio stesso in conformità alle disposizioni emanate e da emanare dal Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

I buoni albergo potranno essere maggiorati durante i periodi di grande affluenza riconosciuti dal Ministro per la stampa e la propaganda di una quota da stabilirsi dal Ministro stesso per ciascuna categoria di buoni.

Art. 5.

Il Ministro per la stampa e la propaganda ha facoltà di consentire l'applicazione di prezzi inferiori ai minimi per gli alberghi, pensioni e locande in occasione di manifestazioni nazionali e turistiche.

Art. 6.

Per le locande con trattoria che ordinariamente dispongono di più di due letti per camera, il Ministro per la stampa e la propaganda ha facoltà di fissare il prezzo per letto anzichè per camera.

Art. 7.

Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una persona sola, il prezzo non potrà superare quello massimo denunziato per le camere ad un letto.

Art. 8.

Per gli anni 1937 e 1938 è sospeso l'obbligo della denuncia dei prezzi da parte degli esercenti degli alberghi, pensioni e locande ad eccezione di quelle di nuova apertura.

Art. 9.

La inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto è punita con le pene stabilite dall'art. 6, comma primo, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746.

Si applicano le disposizioni del comma secondo dello stesso articolo.

In caso di condanna il Prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la stampa e la propaganda, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 245.

Modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 14 giugno 1934, n. 1015, relativa alla istituzione della « Cassa ufficiali della Regia marina »;

Visto il R. decreto 14 febbraio 1935, contenente norme per l'applicazione della predetta legge;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere nei riguardi dell'indennità supplementare agli ufficiali collocati nelle nuove posizioni « a disposizione » e « fuori organico »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 della legge 14 giugno 1934, n. 1015, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali inscritti alla « Cassa ufficiali » collocati fuori organico o a disposizione o in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennità supplementare, possono, a domanda, rimanervi inscritti sino al raggiungimento di detto limite, ma non oltre la data del collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito nel servizio permanente effettivo ».

Art. 2.

All'art. 10 della legge 14 giugno 1934, n. 1015, è aggiunto il seguente comma:

« La indennità di cui al precedente comma è riversibile alla vedova o alla prole secondo le norme di cui al precedente art. 6 ».

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1934 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1937-XV, n. 246.

Riunione dei comuni di Magherno e Torre d'Arese in provincia di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dei comuni di Magherno e di Torre d'Arese, in provincia di Pavia, ha chiesto, in esecuzione di proprie deliberazioni in data 27 giugno 1936, che i due Comuni suddetti siano riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Magherno »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Pavia in adunanza 14 settembre 1936-XIV;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 19 gennaio c. a., s'intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 30, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Magherno e Torre d'Arese, in provincia di Pavia, sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Magherno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 247.
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi;
Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 5.866.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.100.000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1936-37 e da iscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 104 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo:
« Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 16 luglio 1936, con il quale il sig. comm. dott. Giuseppe D'Agostino venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Taranto;
Vista la lettera 19 novembre 1936, con la quale il predetto comm. Giuseppe D'Agostino rassegna le dimissioni dalla carica di presidente del cennato Istituto, perchè trasferito a Gorizia per ragioni del suo ufficio;
Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. uff. rag. Domenico Fago è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Taranto, in sostituzione del sig. comm. dott. Giuseppe D'Agostino, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 75.

(707)

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV.
Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista le legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Cagliari è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. dott. ing. Stanislao Scano ed il sig. avv. Francesco Loriga sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio 284.

(776)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1936-XV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Cagliari come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Vitso lo statuto tipo approvato con R. decreto 23 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 25 agosto 1908 con il quale l'Istituto per le case popolari di Cagliari fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 3 novembre 1936;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Cagliari è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari ».
E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 31 dicembre 1936-XV; i successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Addis Abeba, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(777)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1937-XV.
Norme per l'emissione e per il pagamento dei Buoni del Tesoro in valuta estera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, relativo all'emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera;
Ritenuta l'opportunità di regolare le modalità di tale emissione;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, sono emessi nelle serie e nei tagli appresso indicati:

Serie A *in dollari degli Stati Uniti d'America* — Tagli da 100, 500, 1.000 e 5.000 dollari.

Serie B *in lire sterline* — Tagli da 10, 100, 1.000 sterline.

Serie C *in franchi svizzeri* — Tagli da 500, 1.000, 10.000 franchi svizzeri.

Serie D *in franchi francesi* — Tagli da 1.000, 10.000, 100.000 franchi francesi.

Serie E *in fiorini olandesi* — Tagli da 100, 1.000, 10.000 fiorini.

Serie F *in corone svedesi* — Tagli da 100, 500, 1.000, 10.000 corone.

Art. 2.

I buoni sono stilati nelle lingue seguenti. In caso di contestazione sarà il testo italiano che fa fede.
Serie *A* - in italiano ed inglese.
Serie *B* - in italiano ed inglese.
Serie *C* - in italiano, tedesco e francese.
Serie *D* - in italiano e francese.
Serie *E* - in italiano ed inglese.
Serie *F* - in italiano ed inglese.

Art. 3.

I buoni hanno matrice e contromatrice; quest'ultima sarà inviata dal Portafoglio, all'atto dell'emissione del buono, alla banca indicata per il relativo pagamento.

Art. 4.

La data di emissione dei buoni è quella del versamento del controvalore in Tesoreria e da detto giorno decorrono i relativi interessi.

Art. 5.

L'interesse sui buoni, calcolato in base ai saggi che saranno fissati con decreti Ministeriali da emanarsi di concerto col Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, verrà corrisposto anticipatamente all'atto del versamento del controvalore alla Tesoreria centrale del Regno.

Art. 6.

Il collocamento dei buoni è affidato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, dietro corresponsione di una provvigione da fissarsi di concerto col Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.
I buoni saranno somministrati all'Istituto per i cambi con l'estero dal Portafoglio dello Stato su richiesta dall'Istituto medesimo, previo versamento presso la Tesoreria centrale del corrispondente controvalore in lire al netto della provvigione e degli interessi.
Detto controvalore sarà calcolato al cambio ufficiale del giorno precedente a quello del versamento.

Art. 7.

Il rimborso, alla scadenza, sarà eseguito presso la banca estera indicata nel buono stesso, al possessore, se il titolo è al portatore, al titolare o all'ultimo giratario, se il titolo è nominativo.
Potrà anche essere effettuato in lire, al cambio ufficiale del giorno precedente a quello della presentazione, presso la Tesoreria centrale in Roma, in seguito a tempestivo preavviso da parte della banca indicata per il pagamento, da inviarsi alla Direzione generale del Tesoro (Portafoglio) insieme con la contromatrice del buono.

Art. 8.

I buoni non riscossi alla scadenza cessano di fruttare interessi.

Art. 9.

Per la prescrizione e per i casi di smarrimento, furto o distruzione dei buoni in valuta estera, di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per i buoni ordinari del Tesoro.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(807)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 8 marzo 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti.

(827)

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda ha presentato, il giorno 8 marzo 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione con modifiche del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente la istituzione del « Sabato teatrale ».

(825)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda ha presentato, il giorno 8 marzo 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 24 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

(826)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-ungherese per il grano.

Addì 9 marzo 1937-XV ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-ungherese per l'acquisto del grano ungherese stipulato in Roma il 4 luglio 1936.

(828)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(*1ª pubblicazione*). Elenco n. 70.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1933 — Data: 21 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Leonessa Giacomo fu Alfonso — Titoli del debito pubblico: 8 cartelle Red. 3,50 (1934), capitale L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 481 — Data: 27 maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Alessandria — Intestazione: Torti Giuseppina fu Pietro — Titoli del debito pubblico: certificato del Red. 3,50 (1934), capitale L. 13.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 2 luglio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Napoli — Intestazione: Tedeschi Gabriele fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: cartella del cons. 3,50, rendita L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1474 — Data: 15 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ricevitoria — Intestazione: Paolini Pietro — Titoli del debito pubblico: certificato del cons. 3,50, rendita L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 381 — Data: 9 febbraio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sez. Tesoreria di Milano — Intestazione: Perego Maria fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: 8 cartelle del cons. 5 % littorio, capitale L. 32.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(797)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Media dei cambi e dei titoli

del 13 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,80
Francia (Franco)	87,20
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	5,705
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,35
Danimarca (Corona)	4,143
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6633
Olanda (Fiorino)	10,375
Polonia (Zloty)	359,55
Svezia (Corona)	4,785
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,20
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,20
Rendita 5 % (1935)	91,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,15
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,325
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,10

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nell'elenco-diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativi, pubblicato a pag. 332 della *Gazzetta Ufficiale* in data 29 gennaio 1937-XV, n. 23, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue: alla iscrizione 357370, cons. 5%, intestata ai coniugi Broccoli, la rendita erroneamente indicata in lire 100 va rettificata in lire 500; la iscrizione 279340, cons. 5 %, intestata a Salvo Teresa deve intendersi rettificata in 279740.

(796)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Brancolo in San Canziano d'Isonzo (Trieste).

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1937-XV, n. 901, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Brancolo in San Canziano d'Isonzo, con sede in comune di Ronchi dei Legionari, provincia di Trieste, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi il 9 gennaio 1937.

(795)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca operaia palermitana (in liquidazione) in Palermo.

L'anno millenovecentotrentasette, il giorno di sabato 6 marzo Anno XV, alle ore 15, nei locali della Banca operaia palermitana, posta in liquidazione con decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 16 febbraio 1937, in seguito ad invito del commissario liquidatore, sig. dott. Giuseppe Catalanotto, sono presenti mons. Castellana Antonino, mons. Nicosia Emanuele, sig. Mazzè Costantino chiamati a far parte del Comitato di vigilanza della Banca stessa, con provvedimento dell'Ispettorato per la difesa del Risparmio e l'esercizio del credito, pure del 18 febbraio 1937.

Dopo brevi discussioni si procede a maggioranza di voti alla nomina del presidente della Commissione stessa nella persona del sig. Mazzè Costantino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mazzè Costantino — Mons. Castellana Antonino — Mons. Nicosia Emanuele.

(824)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso a 34 posti di alunno d'ordine nella carriera di P. S.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1936-XV, con cui è stato bandito un concorso per esame per l'assunzione di 34 alunni d'ordine nella carriera d'ordine di p. s.;

Visto il successivo decreto 1° marzo 1937-XV con cui veniva stabilito che le prove scritte del concorso stesso dovessero aver luogo in Roma, Palazzo degli esami, nei giorni 20 e 22 marzo 1937-XV;

Riconosciuta la necessità di rinviare ad altra data le prove predette;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per l'assunzione di 34 alunni d'ordine nella carriera d'ordine di p. s.; indetto con decreto Ministeriale 30 novembre 1936-XV, sono rinviate a giorni da stabilirsi.

Il direttore capo della Divisione personale di p. s. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero.

Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(829)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV, relativo alla « Nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di levatrice condotta » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 20 febbraio 1937-XV, n. 43, al punto 5), dopo la provincia di Piacenza, deve intendersi aggiunta la provincia di Pisa, come dal testo originale e come qui si rettifica.

(803)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Varianti al concorso per l'ammissione di n. 100 ufficiali subalterni di complemento ad un corso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo dei servizi dell'Arma aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1936 che indice un concorso per l'ammissione di 100 ufficiali subalterni di complemento ad un corso per la nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

Decreta:

Il n. 2 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 13 dicembre 1936, che indice un concorso per l'ammissione di 100 ufficiali subalterni di complemento ad un corso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(805)

REGIA PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a due posti di veterinario condotto nella provincia di Taranto;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto n. 1265 del 27 luglio 1934-XII, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per due posti di veterinario condotto in questa Provincia, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Dott. Giudice Roberto, con voti 12,22 su 50.
2. Dott. Tampieri Armando, con voti 9,44 su 50.
3. Dott. Palminteri Stefano, con voti 8,11 su 50.
4. Dott. Boscia Donato, con voti 8 su 50.
5. Dott. Scarano Giovanni, con voti 6,11 su 50.
6. Dott. Patarino Vito, con voti 4,44 su 50.
7. Dott. Semeraro Vittorio, con voti 4,22 su 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: ANSALDO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934-XII e gli articoli 23 e 55 del Regolamento n. 281 dell'11 marzo 1935-XII;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto alla data 30 aprile 1935-XIII, i seguenti veterinari che sono di conseguenza designati per la nomina nella condotta comunale a fianco di ciascuno segnata:

1. Dott. Giudice Roberto, condotta comunale di Manduria;
2. Dott. Tampieri Armando, condotta comunale di Crispiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: ANSALDO.

(725)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE.

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1936, n. 16198, col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a 14 posti di medico-condotto di questa Provincia, e destinati a prestare servizio nelle condotte nello stesso decreto indicate;

Vista la delibera 22 ottobre 1936, n. 104, del podestà di Alatri approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 4 dicembre 1936, n. 24928, con la quale viene soppressa la terza condotta medica;

Considerato che a seguito di rinunzie da parte di alcuni vincitori verificatesi durante il periodo stabilito dalla legge, si è reso necessario procedere alla dichiarazione di altri vincitori giusta l'ordine della graduatoria generale degli idonei, e ad una nuova assegnazione di condotte in base all'ordine di preferenze dai vincitori stessi indicato;

Viste le dichiarazioni di accettazione da parte degli interessati all'uopo interpellati;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24, 25, 26, e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il predetto decreto con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso a 14 posti di medico condotto bandito in data 30 maggio 1935 e destinati a prestare servizio nelle condotte nel medesimo indicate, è così modificato:

1. Dott. D'Alessandro Mario, Ceccano.
2. Dott. Conca Paolo, Roccasecca.
3. Dott. Notaro Michele, Pontecorvo.
4. Dott. Antinozzi Pio, Acquafondata.
5. Dott. Petronzio Giuseppe, Ceprano.
6. Dott. Roccatani Ettore, Alvito.
7. Dott. De Filippis Giovanni Battista, Vico nel Lazio.
8. Dott. Genovesi Cesare, Castelliri.
9. Dott. Razzino Antonio, Sgurgola.
10. Dott. Fraioli Renato, Colfelice.
11. Dott. Rufo Giuseppe, Filettino.
12. Dott. De Luca Francesco, Roccadarce.
13. Dott. Pompei Pompeo, Collepardo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: VICEDOMINI.

(723)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 19497 San. in data 19 giugno 1936 portanti l'approvazione della graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 aprile 1935, nonchè la dichiarazione delle vincitrici per ciascun posto messo a concorso;

Ritenuto che, in seguito alla dichiarazione di vincitrice per il posto di ostetrica condotta del comune di Castello di Serravalle della levatrice Teresa Balugani, emessa con decreto prefettizio 18 dicembre 1936-XV si è resa vacante, sotto la stessa data, la sede di Sesto Imolese d'Imola, già assegnata alla predetta Balugani in base alle risultanze del concorso; e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina della nuova titolare, secondo la procedura prescritta dal regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La levatrice Guidi Antonietta, residente a Castelnuovo della Daunia (provincia di Foggia) è dichiarata vincitrice per il posto di ostetrica condotta di Sesto Imolese di Imola.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura della Prefettura nei modi e termini di legge.

Bologna, addì 3 marzo 1937 - Anno XV

Il prefetto: TIENGO.

(802)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.